



**News per i Clienti dello  
studio**

**N. 16  
del 26 Ottobre 2023**

## **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

OGGETTO: istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi.

*Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del Decreto del Ministero delle Imprese*

*e del Made in Italy del 29 settembre 2023 diventa ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi con decorrenza 10 ottobre 2023.*

*Le società di capitali, le persone giuridiche private, i trust che producono effetti fiscali in Italia e gli istituti giuridici affini, costituiti alla data del 9 ottobre 2023, avranno 60 giorni di tempo per adempiere alla prima iscrizione nel neonato Registro; gli enti obbligati all'adempimento costituiti dal 10 ottobre 2023 in poi avranno solo 30 giorni di tempo per effettuare la prima iscrizione.*

**Il termine ultimo per l'invio della prima comunicazione** è fissato all'**11 dicembre 2023**, quindi entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del citato decreto.

### **SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE E SOGGETTI ESCLUSI**

I **soggetti obbligati all'iscrizione** nel Registro dei titolari effettivi sono:

- le **imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, anche

se costituite in forma consortile, e nello specifico le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società cooperative;

- le **persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nel Registro di cui al D.P.R. n. 361/2000;
- i **trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.

Le **sezioni** del Registro dei titolari effettivi sono due:

# C.S.A. S.r.l.

## Centro Servizi Aziendali

1. la **sezione autonoma** è dedicata all'iscrizione della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private;
2. la **sezione speciale** è riservata all'iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini.

Sono **escluse dall'obbligo di comunicare la titolarità effettiva**:

- le ditte individuali;
- le società di persone;
- le associazioni non riconosciute;
- tutti i soggetti che non sono dotati di personalità giuridica.

### TITOLARI EFFETTIVI

Il **titolare effettivo** è la persona fisica nel cui interesse è instaurato il rapporto continuativo, è resa la prestazione professionale o eseguita l'operazione.

I **criteri** per individuare il/i titolare/i effettivo/i di soggetti diversi dalle persone fisiche sono indicati nell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 il quale specifica che tale figura coincide con la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.

Nel caso in cui il soggetto sia una **società**, costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del soggetto stesso, detenuta da una persona fisica;

mentre, costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del soggetto, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

#### **Esempio di proprietà diretta**

Il capitale sociale della società Gamma s.r.l. è stato così sottoscritto dai soci:

Socio Carli 20% – Socio Belli 38% – Socio Sempronio 42%.

In questo caso i titolari effettivi sono il socio Belli e il socio Sempronio.

#### **Esempio di proprietà indiretta**

La società Beta s.r.l., ha la seguente compagine societaria: il Sig. Verdi detiene il 50% del capitale sociale e il restante 50% è detenuto dalla società Zeta s.r.l.

Poiché Zeta s.r.l. ha più del 25% di partecipazione in Beta s.r.l. bisognerà indagare, tramite visura camerale, anche la composizione societaria della stessa per individuare eventuali titolari effettivi, per proprietà indiretta, di Beta s.r.l.

La compagine societaria della Zeta s.r.l. risulta essere la seguente: Socio Bianchi 25%, socio Rossi 35% e socio Tizio 40%.

In questo caso il Sig. Verdi è titolare effettivo della Beta s.r.l. per proprietà diretta, mentre i soci Rossi e Tizio, della società Zeta s.r.l., sono titolari effettivi per proprietà indiretta della società Beta s.r.l.

Se l'**esame dell'assetto proprietario** non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente (una non esclude l'altra in quanto le due tipologie di proprietà possono coesistere), il titolare effettivo coincide con la

# C.S.A. S.r.l.

## Centro Servizi Aziendali

persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile il controllo** del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante (voto plurimo o maggiorato, sindacato di voto, patti parasociali, ecc.).

Qualora l'utilizzo degli indicatori utili alla verifica della proprietà o del controllo dell'ente, nonostante i controlli e le verifiche effettuate, non dovesse consentire d'individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la **persona fisica o le persone fisiche titolari**, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del soggetto comunque diverso dalla persona fisica**.

### **Persone giuridiche private**

Nel caso in cui si fosse in presenza di un soggetto "**persona giuridica privata**", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

### **Trust e Istituti giuridici affini**

Nei trust (qualsiasi tipo di trust da quelli con beneficiari, ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.) e negli istituti giuridici affini, secondo quanto precisato dalle Linee guida antiriciclaggio del 22 maggio 2019 elaborate dal CNDCEC, **i titolari effettivi si identificano** (da ritenersi cumulativamente):

- nel costituente (fondatore), se ancora in vita;
- nel fiduciario o fiduciari (trustees);
- nel guardiano, se nominato;
- in altra persona per conto del fiduciario;
- nei beneficiari o classe di beneficiari, ove esistenti, (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi). I beneficiari sono la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Con riguardo ai **beneficiari**, in via di principio e salvo ulteriori approfondimenti connessi ai casi specifici,

sono opportune le seguenti **precisazioni**:

- nei confronti di **fixed trust** in cui il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust, i beneficiari saranno ab origine da indicare tra i titolari effettivi;
- nei casi di **discretionary trust** in cui la posizione beneficiaria è subordinata all'esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti, è evidente che i beneficiari

# C.S.A. S.r.l.

## Centro Servizi Aziendali

potranno essere individuati quali titolari effettivi al momento della individuazione degli stessi;

- nel caso in cui il diritto del beneficiario sia condizionato all'accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue (**contingent**), tale diritto non potrà essere considerato direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario; conseguentemente la posizione beneficiaria appare avere scarsa utilità ai fini della qualificazione del titolare effettivo.

Qualora nel trust il **fiduciario** (trustee) sia una **persona giuridica** (es. s.r.l.) sarà necessario individuare

la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica.

Gli **"istituti giuridici affini al trust"** sono:

"... gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del Decreto antiriciclaggio" (art. 1, comma 2, lett. g, del D.M. n. 55/2022).

Gli istituti giuridici affini ai trust, ai sensi dell'art. 21, comma 3, D. Lgs. n. 231/2007, devono essere **"stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica Italiana"**.

Il **mandato fiduciario** è un istituto giuridico affine al trust e, se è collegato a società fiduciarie, deve essere iscritto nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Nel caso di **mandato fiduciario**, non è possibile indicare il fiduciario quale titolare effettivo e deve essere indicato almeno il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario (v. Guida Unioncamere sul Registro dei titolari effettivi).

### COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI

La comunicazione deve essere **inviata telematicamente all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente**, in base alla sede legale dell'ente, ai fini dell'iscrizione e la conservazione nell'apposita sezione.

Per i **trust** la pratica viene trasmessa alla Camera di commercio della Provincia in cui è stato costituito.

Solo in caso di **trust** (o istituto assimilato) residente in Italia, ma **costituito all'estero**, la Camera di commercio competente è quella di compensazione (Roma).

In caso di **mandato fiduciario** la Provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

Le pratiche devono essere inviate attraverso la **Comunicazione Unica** tramite l'**ambiente di compilazione DIRE** esclusivamente con il **modello base TE**; tale modello può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali al Registro delle imprese o essere destinato ad altri enti.

La comunicazione del titolare effettivo deve essere **firmata digitalmente**:

- per le società di capitali e per le cooperative dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dal liquidatore (nel caso di soggetto in liquidazione), o dal commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa), o dal commissario giudiziario (nel

# C.S.A. S.r.l.

## Centro Servizi Aziendali

caso del concordato preventivo), oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori;

- per le persone giuridiche private dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore;
- per i trust e gli istituti giuridici affini dal fiduciario.

Solo i su elencati soggetti, in base all'ente rappresentato, possono **autocertificare la titolarità effettiva** mediante la compilazione e la **sottoscrizione digitale del modello TE** e non possono delegare nessuno o incaricare terzi soggetti per rendere l'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

**Agli intermediari** può solo essere affidato l'**invio telematico del modello TE**, già sottoscritto dal soggetto obbligato. L'intermediario, aggiungendo la propria firma digitale a quella già presente del dichiarante nella distinta di accompagnamento, s'incaricherà della domiciliazione ed il pagamento dei diritti di segreteria.

### TERMINI PER L'ADEMPIMENTO

Le società di capitali, le persone giuridiche private, i trust che producono effetti fiscali in Italia e gli istituti giuridici affini, **già costituiti alla data del 9 ottobre 2023** (data di pubblicazione in G.U. del Decreto direttoriale del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), hanno **60 giorni** di tempo **per adempiere alla prima iscrizione** nel Registro.

Pertanto, l'iscrizione deve essere effettuata nel periodo **10 ottobre 2023 – 11 dicembre 2023** (il termine scade in un giorno festivo, venerdì 8 dicembre, e viene prorogato al giorno 11 dicembre).

I **soggetti** obbligati all'adempimento, **costituiti dal 10 ottobre 2023** in poi, hanno **solo 30 giorni** di tempo per effettuare la prima iscrizione, che decorrono:

- a. per le società di capitali e per le società cooperative **dalla data d'iscrizione nel Registro delle imprese;**
- b. per le persone giuridiche private **dalla data d'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;**
- c. per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) **dalla data di costituzione.**

### COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI E DELLA CONFERMA ANNUALE DEI DATI

Eventuali **variazioni dei dati e delle informazioni** relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicati, sempre mediante compilazione del modello TE, **entro 30 giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Inoltre, i soggetti obbligati devono comunicare, con cadenza annuale, la **conferma dei dati e delle informazioni**, entro 12 mesi:

- dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;
- dalla data dell'ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
- dalla data dell'ultima conferma

Le **imprese dotate di personalità giuridica** possono effettuare la conferma **contestualmente al deposito del bilancio**.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

### **PER I CLIENTI DELLO STUDIO**

Come chiarito in questa circolare informativa, **la comunicazione del titolare effettivo è un adempimento obbligatorio da effettuare entro l'11 dicembre 2023** e, successivamente, una volta all'anno, oppure entro 30 giorni dall'intervenuta modifica della titolarità effettiva.

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

**Il nostro Studio è a disposizione per assistere il rappresentante legale nell'adempimento.**

Si ricorda che il rappresentante legale **deve essere in possesso di firma digitale**, in quanto non può essere delegato l'intermediario, e che possiamo assistervi nella richiesta della firma digitale che deve essere effettuata in tempi brevi per poter adempiere alla comunicazione entro il termine dell'11 dicembre.

Vi preghiamo di comunicarci se il legale rappresentante della Srl/ Srls tenuta alla comunicazione è in possesso o meno della Smart card.

Qualora il legale rappresentante non ne fosse in possesso e volesse incaricarci del rilascio della smart card, si prega di prendere appuntamento dedicato a mezzo mail.

**Lo Studio rimane a disposizione per gestire la pratica per Vostro conto, dietro espressa mail di incarico, da inviarsi allo scrivente Studio entro e non oltre il 03/11 pv, al prezzo di Euro 100,00 oltre iva ed anticipazioni, da addebitarsi in nota proforma nelle consuete modalità.**

**Cordiali saluti**